



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- Ai Dirigenti Scolastici della Sicilia
- All' ANCI Sicilia
- e, p.c. Alle Prefetture della Sicilia (Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani)
- Ai Presidenti dei Tribunali per i minorenni della Sicilia (Palermo, Catania, Messina, Caltanissetta)
- Ai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni della Sicilia (Palermo, Messina, Catania, Caltanissetta)
- Ai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali Ordinari di Agrigento, Sciacca, Caltanissetta, Gela, Caltagirone, Catania, Enna, Barcellona Pozzo di Gotto, Messina, Patti, Palermo, Termini Imerese, Ragusa, Siracusa, Marsala, Trapani
- All' Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale della Regione Sicilia
- Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell'USR Sicilia

Oggetto: Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e contrasto alla dispersione scolastica – Legge n. 159 del 13.11.2023 di conversione del c.d. "Decreto Caivano"

Com'è noto, il Decreto-Legge del 15 settembre 2023 n. 123, c.d. Decreto Caivano, convertito nella Legge 159 del 13.11.2023 (art. 12), ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina sulla dispersione scolastica, in particolare all'art 114 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione D.lgs. 297/1994 rubricato "vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione", introducendo una nuova fattispecie di reato (art. 570 ter c.p.).

Al fine di chiarire e consentire un'applicazione uniforme della nuova disciplina e garantire un'efficace attuazione della norma, la presente circolare sostituisce la precedente, trasmessa con

Dirigenti: Patrizia Agata Fasulo patriziaagata.fasulo@istruzione.it, Bernardo Moschella bernardo.moschella@istruzione.it
 Riferimenti: Evelina Arcidiacono evelinaarcidiacono@gmail.com, Laura Saletta laura.saletta@istruzione.it,
 Alessandra Ponente alessandra.ponente@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

note prot. n 40356 del 13.09.2023 e 42010 del 27.09.2023.

La legge in oggetto, come illustrato negli schemi di cui agli allegati 1 e 2, assegna un ruolo di vigilanza e di intervento sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione ai Dirigenti scolastici e ai Sindaci.

La normativa vigente, Legge 296/2006 all'art. 1 c. 622, prevede che "l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria", da 6 a 16 anni di età, e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo, che possono essere frequentati nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Alla luce delle novità introdotte, le due ipotesi previste dall'art. 114 del T.U. sono le seguenti:

- **MANCATA ISCRIZIONE:** situazione del minore che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non risulta iscritto presso una scuola del sistema nazionale di istruzione.
- **ELUSIONE DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE:** situazione del minore che risulta assente da scuola per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi o la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi.

MANCATA ISCRIZIONE

Ai sensi dall'art. 114 comma 1 del T.U., al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione, il Sindaco, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST), istituita ai sensi dell'art. 62-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione (d'ora in avanti r.o.d.i.), invitandolo ad ottemperare alla legge.

Nelle more dell'attivazione dell'ANIST, i Dirigenti scolastici trasmettono al Sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.

Il Sindaco, ricevuti i dati da parte dei Dirigenti scolastici e identificati i minori che pur soggetti all'obbligo di istruzione non risultano regolarmente iscritti ammonisce, senza ritardo, il r.o.d.i. invitandolo ad ottemperare alla legge.

Il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del c.p.p., (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario) se il r.o.d.i., previamente ammonito:

Dirigenti: Patrizia Agata Fasulo patriziaagata.fasulo@istruzione.it, Bernardo Moschella bernardo.moschella@istruzione.it
Riferimenti: Evelina Arcidiacono evelinaarcidiacono@gmail.com, Laura Saletta laura.saletta@istruzione.it,
Alessandra Ponente alessandra.ponente@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

- non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione;
- o non conduca il minore a scuola entro una settimana dall'ammonizione.

Ai sensi dell'art. 570-ter comma 1 c.p. il r.o.d.i. che, ammonito ai sensi dell'art. 114, comma 1, non abbia provato di provvedere altrimenti all'istruzione del minore o non abbia giustificato con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso la scuola, o non ve lo abbia condotto entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Il Pubblico Ministero, quando acquisisce la notizia di reato, ne informa senza ritardo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'art. 336 del c.c.

ELUSIONE DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE

Ai sensi dall'art. 114 comma 4 del T.U., nel corso dell'anno scolastico il Dirigente scolastico verifica la frequenza degli studenti soggetti all'obbligo di istruzione, individuando:

- coloro i quali sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi;
- ovvero coloro la cui mancata frequenza ammonta ad almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi;

e lo comunica, senza ritardo, al r.o.d.i.

Nel caso in cui lo studente non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il Dirigente Scolastico avvisa, entro ulteriori sette giorni, il Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del r.o.d.i. invitandolo ad ottemperare alla legge.

Il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del c.p.p. (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario), in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 570-ter comma 2 c.p. il r.o.d.i. che, ammonito ai sensi dell'art. 114, comma 4 sopra menzionato, per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non provi di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo conduca entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un

Dirigenti: Patrizia Agata Fasulo patriziaagata.fasulo@istruzione.it, Bernardo Moschella bernardo.moschella@istruzione.it
Riferimenti: Evelina Arcidiacono evelinaarcidiacono@gmail.com, Laura Saletta laura.saletta@istruzione.it,
Alessandra Ponente alessandra.ponente@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

anno.

Il Pubblico Ministero, quando acquisisce la notizia di reato, ne informa senza ritardo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'art. 336 del c.c.

Malgrado gli sforzi compiuti negli anni, che hanno consentito di ridurre il fenomeno, le diverse tipologie di dispersione scolastica, esplicita ed implicita, sono tuttora presenti, soprattutto nei territori più complessi ed a rischio di marginalità sociale. È importante, pertanto, valorizzare gli strumenti e le strategie finora utilizzati, ma diviene altrettanto urgente individuare tempestivamente percorsi condivisi e rispondenti ai nuovi bisogni che i ragazzi ci rappresentano ogni giorno. In questo senso operano gli Osservatori di Area sulla dispersione scolastica, a cui fanno capo gli operatori psicopedagogici territoriali (OPT), la struttura costituita dall'USR Sicilia per il contrasto delle fenomenologie della dispersione scolastica, i quali hanno un ruolo decisivo sia nelle fasi di prevenzione del fenomeno, che in quelle eventuali previste dal c.d. Decreto Caivano.

Sarà cura degli OPT, monitorare e prevenire situazioni a rischio di dispersione scolastica di quegli studenti che per motivi diversi (disagio, comportamenti conflittuali all'interno delle classi, poca partecipazione alle attività di studio, frequenza irregolare, etc.) si allontanano dal circuito scolastico.

In questa ottica, al fine di intercettare precocemente i comportamenti a rischio di dispersione scolastica degli studenti, gli OPT, intervengono su comunicazione del Dirigente scolastico a supporto di quest'ultimo, nelle diverse fasi previste dal c.d. Decreto Caivano.

Nell'allegato 2, sono evidenziati i diversi momenti di intervento degli OPT nei casi di elusione dell'obbligo di istruzione: contestualmente alla comunicazione del Dirigente scolastico al r.o.d.i. e alla eventuale e successiva comunicazione del Dirigente scolastico al Sindaco.

Nell'allegato 3, è definita la procedura da attivare per la messa in opera degli interventi di prevenzione della frequenza irregolare degli studenti, individuando quelli che sono assenti per sette giorni anche non consecutivi nel corso di un mese.

Una rinnovata collaborazione interistituzionale, inoltre, consentirà di creare ulteriori alleanze, indispensabili per l'attivazione di piani di intervento efficaci per l'abbattimento dei tassi di abbandono e per una migliore utilizzazione delle risorse messe a disposizione delle scuole dal PNRR, per il superamento dei divari socio-economico-culturali e l'innovazione metodologica.

Dirigenti: Patrizia Agata Fasulo patriziaagata.fasulo@istruzione.it, Bernardo Moschella bernardo.moschella@istruzione.it
Riferimenti: Evelina Arcidiacono evelinaarcidiacono@gmail.com, Laura Saletta laura.saletta@istruzione.it,
Alessandra Ponente alessandra.ponente@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

Si prevede, altresì, la ricostituzione degli Osservatori Provinciali sulla dispersione scolastica, con sede presso gli Ambiti Territoriali dell'USR Sicilia nelle diverse province della Sicilia, con funzioni di coordinamento e promozione di azioni finalizzate alla facilitazione del raccordo interistituzionale e all'integrazione degli interventi per la realizzazione di una migliore offerta formativa.

Quanto sopra detto non preclude la possibile implementazione e prosecuzione di iniziative locali a sostegno della lotta contro la dispersione scolastica e alla promozione del successo scolastico e formativo di tutti gli studenti.

Alla presente si allegano:

Allegato 1: schema delle procedure previste dal "Decreto Caivano" in ordine alla circostanza di mancata iscrizione.

Allegato 2: schema delle procedure previste dal "Decreto Caivano" in ordine alle circostanze di elusione dell'obbligo di istruzione.

Allegato 3: schema delle procedure introdotte dall'USR Sicilia, per la prevenzione della frequenza irregolare tramite l'azione degli OPT.

Allegato 4: modello di segnalazione al Sindaco dei casi di elusione dell'obbligo di istruzione.

Il Direttore Generale

Giuseppe Pierro

Giuseppe Pierro
Ministero
dell'Istruzione
e del Merito

Dirigenti: Patrizia Agata Fasulo patriziaagata.fasulo@istruzione.it, Bernardo Moschella bernardo.moschella@istruzione.it
Riferimenti: Evelina Arcidiacono evelinaarcidiacono@gmail.com, Laura Saletta laura.saletta@istruzione.it,
Alessandra Ponente alessandra.ponente@istruzione.it